

ISTITUZIONE ELENCO COMUNALE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE

Legge 9 ottobre 2026, n. 180 “*Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*”. **Art. 8 Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione**”.

La Legge n. 180 del 9 ottobre 2026 all’art. 8 prevede l’istituzione presso tutti i Comuni d’Italia di un elenco con validità annuale delle persone autorizzate a votare fuori sede, **purché domiciliate in una Regione diversa** da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto. **La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 8, comma 1).** Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

Possono, quindi, chiedere l’iscrizione nell’elenco:

- gli elettori che per motivi di **studio o di lavoro** sono **temporaneamente domiciliati** in un Comune situato in una **Regione diversa** da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di **almeno nove mesi** (art. 8, co.2 e 3);
- gli elettori che, per documentati **motivi di cura**, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di **almeno tre mesi**, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una **Regione diversa** da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co.4);
- gli elettori che sono **caregiver familiari** ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di **almeno tre mesi** nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una **Regione diversa** da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di **genitori o familiari conviventi** di un minore che, per un periodo di **almeno tre mesi**, accompagnino o prestino attività di cura e **assistenza in favore di un minore** sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una **Regione diversa** da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco:

- fuori sede per motivi di studio o di lavoro (**condizione già in essere**), entro il 31 dicembre di ciascun anno (Per consultazioni dell’anno successivo);
- fuori sede per motivi di studio o di lavoro (**condizione sorta dopo il 31 dicembre**), entro **30 giorni** dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il **45° giorno** antecedente la consultazione (Per consultazioni dell’anno in corso);

- fuori sede per motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione, **non oltre il 45° giorno** antecedente la consultazione (Per consultazioni dell'anno in corso).

L'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda è presentata al **Comune di temporaneo domicilio**, personalmente o con strumenti telematici (*comma 6*) e contiene l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica. **Si allega, al riguardo, modello di domanda in formato pdf editabile** da trasmettere, nel caso, alla mail protocollo@comunesqv.it o alla pec protocollo@pec.comunesqv.it

Alla domanda di iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).

La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.

REVOCA

La domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (*comma 6*). Il Comune che riceve la revoca cancella l'elettore dall'elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l'annotazione.

AMMISSIONI AL VOTO

Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, **votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (*comma 12*).**

L'elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell'attestazione rilasciata dal comune di temporaneo domicilio entro il decimo giorno antecedente la consultazione (*comma 8*), esibendo un valido documento di riconoscimento, l'attestazione di ammissione al voto (*comma 11*) e la tessera elettorale personale o l'attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Se l'elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto "fuori sede", il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto (*comma 9*).